

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	6
Data del provvedimento	26-02-2025
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	CONVENZIONE CON CENTRO DIURNO PER ANZIANI "IL FILO DELLA MEMORIA".

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Silvia Mantero
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 12:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.
La riunione si è svolta anche in videoconferenza.

Risultano presenti:

ente	Rappresentante		quote	presente	assente
Comune Abetone Cutigliano	Gabriele Bacci	Sindaco	0,81%		x
Comune Agliana	p. Benesperi Luca ass. Greta Avanzo	Sindaco	6,75%	x	
Comune Marliana	Federico Bruschi	Sindaco	1,24%	x	
Comune Montale	p. Ferdinando Betti ass. Sandra Neri	Sindaco	4,13%	x	
Comune Pistoia	Anna Maria Ida Celesti	Vice sindaco	34,76%	x	
Comune Quarrata	p. Gabriele Romiti ass. Mariavittoria Michelacci	Sindaco	10,08%	x	
Comune Sambuca Pistoiese	Marco Breschi	Sindaco	0,62%	x	
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo ass. Roberto Rimediotti	Sindaco	3,12%	x	
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi ass. Ilaria Gargini	Sindaco	4,49%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Daniela Morandi		x
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri		x

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A		Schema di Convenzione - Allegato A
B		ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	CONVENZIONE CON CENTRO DIURNO PER ANZIANI "IL FILO DELLA MEMORIA".

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Silvia Mantero
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A		Schema di Convenzione - Allegato A
B		ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n.2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n.3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n.3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie1;
- con propria deliberazione n.1, n.2 e n.3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

Preso atto che la struttura Centro Diurno per Anziani "Il Filo della memoria", risulta avere autorizzazione al funzionamento per Struttura di accoglienza semiresidenziale per persone anziane rilasciata dal Comune di Pistoia con Pratica SUAP n. 59882/2024 per la capienza massima di n. 20 anziani ad alta intensità assistenziale ai sensi art. 21 L.R. 41/2005 e regolamento regionale 2/R del 09/01/2018 e s.m.ii. e risulta accreditata con Decreto Regionale N. 27974 del 17.12.2024.

Vista la richiesta pervenuta con nota prot. n.367 del 29/01/2025 con la quale si richiedeva di disciplinare il rapporto contrattuale per il convenzionamento tra il Centro Diurno per Anziani "Il Filo della memoria", sito a Pistoia, Via Jacopo Melani 1 e la Società della Salute Pistoiese.

Vista la nota prot. 591/2025 del 12/02/2025 con al quale si indica come quota sociale del Centro Diurno per Anziani "Il Filo della memoria" un ammontare pari a €48,00 in considerazione delle seguenti caratteristiche del Centro:

1. Centro ad alta intensità assistenziale.
2. Centro con ambienti interni particolarmente ampi e con arredi studiati per accogliere persone con disturbi cognitivo comportamentali (sartoria, pensilina, edicola, poltrona contenzione zero, ...).
3. Particolare attenzione all'utilizzo di terapie non farmacologiche (in evidenza la terapia del viaggio, riconosciuta dal Ministero della Salute come presidio medico).
4. Presenza di giardino Alzheimer antistante al Centro.

Viste la suddetta richiesta e, al fine di garantire ulteriori servizi semiresidenziali per anziani sul territorio della Società della Salute Pistoiese, e ritenuto necessario provvedere all'approvazione della convenzione tra il Centro Diurno per Anziani "Il Filo della memoria" e la Società della Salute Pistoiese;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 9

Con votazione unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Centro Diurno per Anziani "Il Filo della memoria" e la Società della Salute Pistoiese, che si unisce alla presente deliberazione sotto la voce di **Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE MANDATO** a procedere alla sottoscrizione della convenzione in argomento e a tutti gli adempimenti conseguenti necessari all'attuazione di quanto riportato in convenzione;
- 3) DI PUBBLICARE** il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo on line;
- 4) DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale.

**f.to IL DIRETTORE
(Silvia Mantero)**

**f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)**

ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE E FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS QUALE ENTE GESTORE DEL CENTRO DIURNO DENOMINATO "IL FILO DELLA MEMORIA" PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (Modulo Base) - – – CIG _____.

Attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo – – – MODULO COGNITIVO

L'anno duemilaventicinque (2025) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

La Società della Salute Pistoiese - Partita IVA 02083190476, codice fiscale 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 19, d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dal Direttore nella persona della Dott.sa Silvia Mantero nata a Pistoia il 08.11.1976, la quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. .../2025;

E

la **FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS** C.F./P.I. 80001150475 con Sede Legale in Pistoia Via P. Mascagni n. 2, quale Ente Gestore del Centro Diurno "Filo della memoria" e ubicate in Pistoia via J. Melani n° 1, legalmente rappresentata dal Sig. Giancarlo Magni nato il, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

PREMESSO

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;
- che con la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n.../2025 si è provveduto all'approvazione del presente schema della convezione con il soggetto gestore del CD fino alla data del
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi

accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005;

- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo – i rapporti contrattuali in materia di assistenza semiresidenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che il Consorzio consentirà l’inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall’assistito stesso, fermo il tetto finanziario disponibile per ciascun anno per l’intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate;
- che pertanto, per i Centri Diurni non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatogli dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello aziendale;

VISTE

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 11 della stessa legge.
-

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l’assistenza all’interno del modulo cognitivo nel Centro Diurno “Filo della Memoria” rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime semiresidenziale entro il limite dei posti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da strutture operative poste nel Comune di Pistoia – Via J. Melani 1 - che, secondo la normativa vigente in materia, è classificata quale struttura semiresidenziale per anziani.

La struttura del Centro Diurno “Filo della Memoria” è costituita di n. 20 posti di modulo specialistico cognitivo comportamentale per anziani ad alta intensità assistenziale. La struttura risulta autorizzata dal Comune di Pistoia con Pratica SUAP n. 59882/2024 e accreditata con decreto dirigenziale della Regione Toscana N. 27974 del 17.12.2024.

Art. 4 Diritto di accesso di cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie Toscane e di cittadini che chiedono in proprio l'ammissione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali del Centro Diurno entro il limite dei posti accreditati dallo stesso. L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso l'autorizzazione ed ha rilasciato impegnativa di pagamento. La fruizione del servizio da parte di soggetti provenienti da altre USL è vincolata alle prestazioni previste dal progetto individuale di intervento e la relativa autorizzazione non è cedibile a terzi.

È consentita al Centro Diurno l'ammissione di utenti che privatamente chiedano l'ingresso e non sono inviati da nessuna Azienda Sanitaria o Società della Salute, sempre nel rispetto dei limiti dei posti autorizzati e previa verifica con il Consorzio della necessità da parte di quest'ultimo di utilizzare i posti disponibili. Niente è dovuto da parte del Consorzio per l'ammissione di persone che privatamente chiedono di accedere al servizio.

Art. 5 Personale

Il gestore del Centro Diurno dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento dei servizi semiresidenziali per anziani.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1 comma 5 della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto al Centro Diurno di utilizzare anche parzialmente personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

Art. 6 Controlli e vigilanza

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso al Centro Diurno senza necessità di preavviso.

Art. 7 Retta giornaliera

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il Centro Diurno riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico della Società della Salute Pistoiese e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito.

La retta giornaliera per il modulo cognitivo è di Euro 89,12 (escluso IVA se dovuta).

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di frequenza, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale, è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende onnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte del gestore del Centro Diurno.

7.1 Quota sanitaria

In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di vigenza della presente convenzione, ammonta a Euro 41,12 giornaliera per il modulo cognitivo comportamentale.

Il Centro Diurno ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la vigenza della presente convenzione.

Il Centro Diurno non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

7.2 Quota sociale

Le parti danno atto che la quota sociale per il Centro Diurno, pari ad Euro 48,00 per il modulo cognitivo comportamentale è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal *“Regolamento delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”*.

7.3 Ricovero ospedaliero ed altre assenze

Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento al Centro.

Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni (di calendario) o assenze per motivi familiari non superiori a 7 giorni, (di calendario) verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale, ferma restando la compartecipazione dell'utente se uguale o inferiore a tale percentuale.

In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari non superiori a 7 giorni (di calendario), è assicurato il mantenimento del posto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari superiori a 7 giorni (di calendario) il servizio amministrativo dell'Azienda/SdS concorda il mantenimento del posto con oneri stabiliti in misura % sulla quota sociale a carico dell'assistito, sentiti i dirigenti medici competenti.

Art. 8 Fatturazione

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati all'ingresso al Centro

Diurno, il gestore degli stessi provvederà ad emettere fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art. 9 Pagamento

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata fino al e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'

Art. 11 Recesso e risoluzione contrattuale

Recesso Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte del Centro Diurno, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

Risoluzione – Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'art. 7 ultimo alinea. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Il termine non potrà essere inferiore a 15 giorni. Decorso il termine senza esito per la parte oggetto di contestazione, la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile capo XIV Sezione 1 – artt. da 1453 a 1462 se e in quanto applicabili.

Art. 12 Trattamento dati personali – Codice della privacy

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante del Centro Diurno quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione del testo della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

Art. 13 Coperture assicurative

Il Centro Diurno dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

Art.14 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Centro Diurno dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

Art. 15 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi

Diritti dell'utente –Il Centro Diurno riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. Lo stesso Centro Diurno è tenuto ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

Carta dei servizi – ai sensi della vigente normativa, il Centro Diurno deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

Art. 16 Divieto di cessione

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

Art. 17 Valore della convenzione

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate.

Art. 18 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

Art. 19 Spese contrattuali

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 – Tariffa – parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

Art. 21 Norma finale

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ex art. 31 D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto

disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto in data dell'ultima firma digitale apposta

Allegato 1)

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Per la Società della Salute Pistoiese

Il Direttore

Dott.sa Silvia Mantero

Per Fondazione Sant'atto

Il Legale Rappresentante

Giancarlo Magni

ACCORDO

Per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la Società della Salute Pistoiese, nella persona del Direttore Silvia Mantero, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n. 283 del 02/05/2023, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute Pistoiese sita in Pistoia, Viale G. Matteotti n. 19, Partita IVA 02083190476, codice fiscale 90048490479, di seguito anche come "SDS",

E

la **FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS** C.F./P.I. 80001150475 con Sede Legale in Pistoia Via P. Mascagni n. 2, quale Ente Gestore del Centro Diurno "Filo della memoria" e ubicate in Pistoia via J. Melani n° 1, legalmente rappresentata dal Sig. Giancarlo Magni nato il, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Fondazione Filippo Turati onlus, di seguito denominato anche come "Responsabile" o "Società Cooperativa", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SDS e la Fondazione Filippo Turati onlus per l'inclusione e la solidarietà onlus hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto "Attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo – - MODULO COGNITIVO";
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alla Fondazione Filippo Turati onlus per l'inclusione e la solidarietà onlus (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di "assistenza all'interno del modulo cognitivo da parte del Centro Diurno "Filo della memoria" rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in

regime semiresidenziale entro il limite dei posti di cui al successivo art. 3” come da contratto sopra citato e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Società;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), la Fondazione Filippo Turati onlus per l’inclusione e la solidarietà onlus RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al contratto avente ad oggetto “Attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo – – – MODULO E COGNITIVO” affidati dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono nuclei familiari presi in carico dal servizio sociale.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

Se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina ha validità a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);

- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell' attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Pistoia, in data dell'ultima firma digitale apposta

p. Società della Salute Pistoiese

Il Direttore Silvia Mantero

p. Fondazione Filippo Turati onlus

Rappresentante legale Giancarlo Magni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 6 del 26-02-2025

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 26-02-2025 al 13-03-2025

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data**